

Sentenza: n. 45 del 7 febbraio 2011

Materia: elezioni

Limiti violati: art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), e artt. 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3).

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), e dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3);

- non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3)

Estensore nota: Carla Paradiso

Con la sentenza in oggetto la Consulta si pronuncia sui ricorsi 48 e 60 del 2010 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), e degli articoli 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3) perché, modificando in misura significativa il sistema di elezione in assenza dell'approvazione del nuovo statuto regionale, violerebbero l'articolo 5, comma primo, della legge costituzionale n. 1 del 1999 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

La Corte ritiene la questione fondata in riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge regionale della Basilicata 3/2010 e all'articolo 1 della legge regionale

della Basilicata 19/2010, in quanto ritiene che la disciplina elettorale dettata dalla Regione Basilicata in assenza del nuovo Statuto sia in contrasto con la disciplina transitoria fissata dalla legge costituzionale 1/1999.

La legge costituzionale 1/1999 richiede, infatti, che la legge elettorale segua nel tempo l'adozione del nuovo statuto, al fine di assicurare l'armonia tra sistema di elezione e forma di governo.

Sul rapporto esistente tra lo statuto regionale e la legge sul sistema di elezione, la Corte ricorda quanto già evidenziato nella recente sentenza n. 4 del 2010, precisando, da un lato, *«che il rapporto tra forma di governo regionale (...) e legge elettorale regionale [può] presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda»* e, dall'altro, che *«[l]’entrata in vigore e l’applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all’estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria»*.

In riferimento alla censura nei confronti degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Basilicata n. 19/2010 la Corte ritiene, invece, la questione non fondata in quanto nonostante *«siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell’approvazione del nuovo statuto»*, ciò non implica che la legge regionale non possa *«modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti»*, come già ribadito con la sentenza 196 del 2003.

Gli articoli, 2 e 3 della legge regionale 19/2010, si muovono in quest’ambito , il primo introducendo un meccanismo di distribuzione dei seggi tra circoscrizioni, mentre il secondo articolo citato rinvia l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge regionale 3/2010 alla successiva legislatura *«investendo semplicemente l’aspetto dell’efficacia nel tempo delle stesse»*.